



FOGLIO INFORMATIVO – OTTOBRE 2018

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: AUMENTANO I LIMITI DI REDDITO

Aumentano i limiti di reddito che danno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare. Dal 1° Luglio si applicano, infatti, i nuovi valori rivalutati dell'1,1% che è la variazione del costo della vita registrato dall'ISTAT tra il 2016 e il 2017. Come di consueto, l'Inps ha aggiornato le tabelle con i nuovi valori di riferimento che servono a verificare diritto e misura della prestazione.

Le tabelle resteranno valide fino al 30 giugno 2019. L'Assegno al Nucleo Familiare è corrisposto ai lavoratori, pensionati e iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (ex lavoratori a progetto, collaboratori, etc).

Alla luce dei nuovi valori, i lavoratori ed i pensionati sono chiamati a fare - o a rifare - la domanda al proprio datore di lavoro o all'Inps (per i pensionati nei casi previsti), per avere diritto all'assegno da luglio fino al mese di giugno 2019, specificando il reddito conseguito nel 2017 e la composizione del nucleo familiare.

La domanda va presentata all'Inps utilizzando i consueti canali: internet (serve il pin), Contact Center (chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06 164164 da rete mobile a pagamento) o ricorrendo ai servizi offerti dai Patronati).

NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO

C'è una brutta notizia per chi andrà a riposo l'anno prossimo o nel 2020: avrà una pensione annua inferiore, in media, di oltre 1% rispetto a chi ci è andato o chi ci andrà quest'anno.

A stabilirlo è il Decreto del 15 maggio del Ministero del Lavoro che, pubblicato sulla G.U. n.31/2018, ridetermina i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019/2020 (i coefficienti, cioè, che, applicati al totale dei contributi versati durante la vita lavorativa, determinano l'importo annuo di pensione a cui si ha diritto).

La novità va tenuta presente anche da chi voleva rimanere qualche mese o anno in più al lavoro; infatti, rinviando il pensionamento da quest'anno al prossimo, anche di un mese, da dicembre a gennaio 2019, costerà fino a 340 € di minore pensione all'anno e per tutta vita da pensionato.

Questa è la quarta revisione (basata sull'andamento dell'economia), da quando è stata prevista dalla legge n. 247 del 2007 e tutte sono state negative.

La riduzione dal 2009 al 2018 è stata complessivamente dell'11%. L'anno prossimo, nel 2019, con ulteriore riduzione del 1% il calo complessivo arriverà al 12%.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove regole per la **rivalutazione dei trattamenti previdenziali**, lo strumento con cui gli importi delle pensioni vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Conseguentemente, i trattamenti pensionistici torneranno ad essere adeguati all'aumento eventuale dell'inflazione, così da mantenere inalterato il potere di acquisto dell'assegno con il passare degli anni. **Adeguamento che però non riguarderà i trattamenti superiori a sei volte il minimo**, come sentenziato dalla Corte Costituzionale.

TORNA LA PEREQUAZIONE

Torna dunque in funzione lo strumento della 'perequazione', che era stato bloccato dalla riforma Fornero del 2011 per essere poi reintrodotta dalla legge 174/2013, che ha previsto una fase transitoria con scadenza nel 2016, poi prorogata fino al 2018.

FASE TRANSITORIA

Con la fase transitoria sono stati fissati 5 scaglioni di reddito con relative percentuali di rivalutazione. Ad esempio è stato stabilito che solo coloro che hanno una pensione inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (per il 2018 pari a 507,42 €) possono beneficiare della rivalutazione al 100%, mentre questa percentuale si riduce con l'aumentare del reddito.

Nel dettaglio, le altre percentuali sono:

- 95%: se l'importo è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo;
- 75%: importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 50%: importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo;
- 45%: importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.

SI TORNA A TRE SCAGLIONI

La pensione viene rivalutata in maniera inferiore per coloro che hanno un assegno previdenziale elevato. Questa penalizzazione però sarà ridotta a partire dal 1° gennaio 2019 quando, scaduta la fase transitoria, saranno reintrodotte le percentuali previste dalla Legge 388/2000, nella quale sono indicate solo 3 (e non 5) fasce di reddito:

- rivalutazione al 100% per pensioni inferiori a 3 volte il trattamento minimo;
- rivalutazione al 90% per pensioni comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
- rivalutazione al 75% per pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

ESCLUSE LE PENSIONI ALTE

La mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo è legittima: lo stabilisce la Corte Costituzionale. Il ricorso chiedeva di considerare illegittimo il mancato adeguamento delle pensioni superiori a sei volte il minimo previsto dal combinato delle tre leggi relative, lamentando una riduzione del potere d'acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.

La Corte ribadisce che con la norma sul blocco delle pensioni il legislatore ha bilanciato, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l'interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l'attuazione dei **principi di adeguatezza e di proporzionalità**: "con la scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi".

Questa scelta legislativa di privilegiare i trattamenti pensionistici di modesto importo "soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione. Il blocco è stato limitato ai trattamenti di importo medio-alto i quali, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012".

CONTI DORMIENTI: “DA NOVEMBRE NON PIÙ ESIGIBILI. CONTROLLARE SUL SITO PER FARE DOMANDA DI RIMBORSO”

Tra tre mesi inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi conti non movimentati da 10 anni affluiti al Fondo Rapporto Dormienti. Sulla banca dati Consap si può verificare se ce n'è uno intestato a proprio nome o a qualche familiare.

Conto alla rovescia per controllare se ci sono **conti dormienti** intestati a proprio nome o a qualche familiare. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorda che, a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a [scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi conti non movimentati da molto tempo e affluiti al Fondo Rapporti Dormienti](#) nel novembre 2018. Nel fondo finiscono somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria di importo non inferiore a 100 euro non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per **più di 10 anni** dalla data di libera disponibilità delle somme.

Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano non solo depositi di denaro, **libretti di risparmio** (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche **azioni, obbligazioni**, certificati di deposito e fondi d'investimento nonché **assegni circolari** non riscossi entro il termine di prescrizione. Il Mef invita quindi “ad effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di conti dormienti intestati a proprio nome o a nome di familiari” sulla banca dati **Consap** all'indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l'opzione “cerca rapporto dormiente”. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (<http://portale.consap.it/>), oppure a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano presso la sede della società.

Il termine di prescrizione – ricorda il Mef – si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni.